



COMUNE DI
Montirone

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PALESTRE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03/08/2016

Art. 1. PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1) Il presente regolamento ha lo scopo di identificare le modalità di utilizzo delle due Palestre Comunali situate rispettivamente presso:

- Plesso scolastico Scuola Secondaria di primo grado "Don Milani" con ingresso da Via Scuole n. 11;

- Plesso scolastico Scuola Primaria "Vincenzo Lechi", con ingresso da Via Scuole n. 7;

2) Le Palestre di cui al comma 1 sono di proprietà comunale ed hanno lo scopo di promuovere la pratica sportiva a livello agonistico o ricreativo a beneficio di tutta la collettività. 3) La gestione dell'impianto non persegue finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza richiesti alla Pubblica Amministrazione ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

4) Le Palestre sono concesse in uso, compatibilmente con le attività didattiche delle Scuole, ai gruppi di cittadini, alle associazioni sportive e a qualsiasi altra forma associativa che abbia come fine il benessere della persona e la diffusione della pratica sportiva, con particolare attenzione a quelle che favoriscono lo sport tra i giovani.

5) L'Amministrazione Comunale può gestire direttamente le palestre comunali oppure, nel rispetto delle normative di legge in vigore, affidarle in gestione a terzi. In caso di affidamento a terzi, la gestione sarà disciplinata tramite apposita convenzione, in base ai principi generali contenuti nel presente regolamento.

GESTIONE DIRETTA DELLE PALESTRE COMUNALI

Art. 2. CONCESSIONE DELLE PALESTRE

1) Le Società, Enti, Associazioni che intendono usufruire della Palestra in modo continuativo, per l'intera stagione sportiva (da settembre a giugno di ogni anno), devono presentare domanda entro il 31 luglio di ogni anno. Le richieste di concessioni superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo, obbligheranno l'Amministrazione Comunale ad operare le scelte di priorità di cui al successivo comma 4, entro il 01 settembre di ogni anno. L'ammissione delle richieste pervenute oltre i termini prefissati, sarà deciso a discrezione dall'Amministrazione Comunale.

2) Le palestre vengono concesse in uso attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:

- a) favorire le associazioni sportive consolidate da tempo nel tessuto sportivo di Montirone, con particolare attenzione alle associazioni sportive che praticano attività di promozione allo sport rivolta a bambini e ragazzi di Montirone fino a 14 anni;
- b) favorire lo sviluppo di attività sportive che partecipano a campionati agonistici federali di qualsiasi categoria;
- c) garantire l'opportunità di fruizione delle palestre comunali anche alle associazioni sportive minori e di nuova costituzione.

3) L'ufficio Sport provvede annualmente, prima dell'inizio della stagione sportiva, a calendarizzare l'utilizzo delle palestre comunali in base alle richieste di utilizzo pervenute e tenendo conto delle esigenze di utilizzo delle scuole.

4) Nel caso in cui vi fossero più richieste per i medesimi spazi ed orari, l'Amministrazione Comunale proporrà formule di accordo che possano soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti.

Laddove fosse impossibile addivenire a soluzioni concordate, l'Amministrazione Comunale sceglierà a chi concedere in uso le palestre sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) Attività sportive espressamente rivolte a bambini e ragazzi fino a 14 anni di età.
- b) Associazioni sportive operanti sul territorio comunale che partecipano a campionati federali di qualsiasi categoria (limitatamente alla palestra comunale situata presso la Scuola Secondaria di primo grado);
- c) Associazioni sportive o Gruppi sportivi operanti sul territorio comunale;
- d) continuità dell'attività sportiva;
- e) comportamento tenuto dalla Società sportiva nel corso di precedenti concessioni;

- f) particolari richieste non ricadenti nei precedenti punti saranno valutate a discrezione dell'Amministrazione.
- 5) L'utilizzo una tantum delle palestre comunali deve essere richiesto all'Ufficio Sport con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di utilizzo richiesta.
- 6) La concessione una tantum delle palestre è subordinata alla verifica della disponibilità dell'impianto, secondo il calendario annuale di cui al comma 3.
- 7) L'Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare o di negare la concessione all'uso degli impianti, qualora le attività praticate non siano ritenute conformi con le finalità e con le caratteristiche strutturali proprie degli impianti, ovvero, qualora i richiedenti non diano garanzie per un corretto uso delle strutture.

Art. 3. USO DELL'IMPIANTO

- 1) Gli utenti sono tenuti a usufruire dell'impianto solo ed esclusivamente nei giorni e ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. Il Comune, nell'autorizzazione all'utilizzo della Palestra Comunale resta esonerato ad ogni effetto, da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti.
- 2) L'uso dell'impianto comprende, oltre l'uso dell'impianto sportivo, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio, nonché delle attrezzature sportive presenti all'interno della struttura. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei settori a questi destinati e dei servizi igienico sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse.
- 3) Per i gruppi e le associazioni sportive che effettuano attività sportiva con presenza di atleti minorenni, dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo della palestra un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune.
- 4) Gli atleti e gli istruttori che fruiscono delle palestre comunali dovranno essere regolarmente assicurati e tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni, fatta eccezione per le attività sportive amatoriali organizzate autonomamente da parte di privati cittadini, occasionalmente riuniti in gruppo, per i quali dovrà essere sottoscritta dal referente della richiesta di cui all'art. 4, comma 1, lett. b, apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità ed esonero del Comune di Montirone da ogni tipo di responsabilità.
- 5) In relazione al tipo di pavimentazione delle palestre, è consentito l'accesso alle strutture solo con abbigliamento non lesivo al fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare le palestre con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere.
- 6) Sono a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e le spese delle utenze di acqua calda, riscaldamento, ed energia elettrica. Le pulizie ordinarie sono a carico dei gruppi e delle associazioni sportive che fruiscono delle palestre, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di esonerare le stesse dall'onere delle pulizie, in caso gestione diretta delle pulizie da parte Comune o di affidamento a terzi del servizio.
- 7) Al termine di ogni utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità dell'impianto con adeguata sistemazione degli attrezzi.
- 8) Sia le associazioni sia i privati cittadini dovranno di dotarsi di un kit di primo soccorso che deve essere gestito a cura dell'associazione stessa. E' ammessa la condivisione del kit di primo soccorso, demandandola ad accordi tra le associazioni e/o i privati utilizzatori delle palestre.

Art. 4. DOMANDE DI CONCESSIONE D'USO 1) Le domande dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Sport, che dovrà contenere:

- a) La ragione sociale dell'Associazione o del Gruppo sportivo, ovvero, in caso di richiesta inoltrata da privati cittadini occasionalmente riuniti in gruppo per attività sportive amatoriali, i dati della persona fisica titolare della richiesta;
- b) per le richieste pervenute da gruppi di privati cittadini occasionalmente riuniti in gruppo per lo svolgimento di attività sportiva amatoriale, il titolare dell'istanza di concessione verrà considerato formalmente quale unico referente per l'amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti la concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.
- c) Il programma delle attività che si intende svolgere;
- d) La garanzia che, durante la presenza degli atleti in palestra, sia sempre presente almeno un responsabile della Società o del Gruppo;
- e) L'impegno a tenere sollevato ed indenne il Comune di Montirone da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque, cose o persone, derivare in dipendenza o connessione della concessione d'uso richiesta;
- f) L'impegno di restituire locali nelle condizioni di pulizia e agibilità in cui sono consegnati dal Comune;
- g) Copia dello statuto dell'Associazione, se non già depositato presso gli uffici comunali.

Art. 5. TARIFFE 1) Per l'uso delle palestre comunali gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa oraria. Le tariffe orarie di sono fissate dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento annuale.

2) Le tariffe orarie sono differenziate in funzione del tipo di utilizzo richiesto, secondo le seguenti casistiche:

- CANONE GRATUITO:** per le associazioni o gruppi di Montirone che svolgano attività sportiva, di avviamento allo sport o di eventi sportivi in forma gratuita per gli utenti, ivi comprese le attività di allenamento svolte da squadre regolarmente iscritte ai campionati ufficiali di categoria.
- CANONE RIDOTTO:** per le associazioni o gruppi di Montirone che praticano attività sportiva e di avviamento allo sport prevedendo una quota a carico degli utenti.
- CANONE PARZIALMENTE RIDOTTO:** per gruppi di cittadini residenti di Montirone che richiedono l'uso saltuario delle palestre per lo svolgimento di attività sportive amatoriali non legate ad associazioni.
- CANONE PIENO:** per tutti gli altri usi.

3) Il pagamento del corrispettivo dovuto dovrà avvenire su periodica rendicontazione effettuata dall'Ufficio Sport.

4) Per le concessioni in uso continuativo, le eventuali giornate inutilizzate dovranno essere comunicate con almeno 5 giorni di anticipo all'ufficio sport e adeguatamente giustificate; in caso contrario il concessionario dovrà provvedere comunque al pagamento orario, in base alla tariffa assegnata, fatti salvi i casi di inutilizzo dovuti a gravi e giustificabili motivi indipendenti dalla propria volontà.

5) Nel caso di stipula di specifici accordi con i soggetti utilizzatori, l'Amministrazione Comunale ha facoltà, in deroga alle citate tariffe, di concordare particolari condizioni d'uso.

Art. 6. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO

In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto nella relativa concessione d'uso rilasciata dal competente ufficio comunale, il Comune ha facoltà di sospendere o revocare la predetta concessione.

Art. 7. DANNEGGIAMENTI ALLA STRUTTURA

- 1) Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile di servizio.
- 2) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, valutato il danno e le cause che lo hanno provocato, di chiedere al concessionario individuato come responsabile del danno causato un risarcimento delle spese necessarie alla riparazione:
- 3) Nel caso che il danno cagionato non sia imputabile a specifica Società o Gruppo, l'Amministrazione Comunale si riserva di ripartire le spese di riparazione dello stesso fra tutte le società o gruppi che utilizzano la struttura.

Art. 8. DIVIETI

All'interno della palestra è vietato:

- fumare;
- introdurre oggetti pericolosi o facilmente infiammabili
- appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione Comunale;- installare attrezzature sportive o di altro genere estranee a quelle già presenti all'interno della palestra, se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9. DISPONIBILITÀ DELLE PALESTRE A FAVORE DEL COMUNE

- 1) Il comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente dell'impianto per consentire manifestazioni organizzate dal Comune, iniziative scolastiche, iniziative di altri soggetti patrocinati dal Comune o ritenute dall'Amministrazione Comunale di particolare rilevanza per la comunità montironese, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di pubblico interesse. La revoca o la sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.
- 2) Il Comune si riserva la facoltà di modificare gli orari assegnati ai concessionari.

Art. 10. RESPONSABILITÀ

- 1) Le associazioni tutte ed i privati cittadini concessionari si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l'attività sportiva o a causa di essa, esonerando il Comune di Montirone da ogni tipo di responsabilità.
- 2) I responsabili delle associazioni e i privati cittadini concessionari risponderanno civilmente e penalmente di tutti i danni o illeciti di qualsivoglia natura che si verificassero negli orari di concessione di utilizzo.

CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE

Art. 11. MODALITÀ

- 1) Qualora l'Amministrazione Comunale non intenda gestire direttamente le palestre comunali, o una di esse, si procede alla assegnazione in gestione in via preferenziale ad associazioni e società sportive dilettantistiche o enti di promozione sportiva.

2) L'individuazione del soggetto cui affidare la conduzione dell'impianto sportivo verrà effettuata attuando la normativa vigente.

3) Le modalità di gestione dell'impianto verranno disciplinate mediante stipula di apposito atto convenzionale, nel quale verranno specificati:

- a. la suddivisione degli obblighi e degli oneri gestionali tra le parti;
- b. la determinazione del canone di gestione a favore del Comune o l'eventuale corrispettivo riconosciuto al gestore dal Comune;
- c. le responsabilità;
- d. la garanzia tra le parti;

Nel contratto saranno inoltre riportate tutte le norme che le parti riterranno di dover menzionare per la buona conduzione dell'impianto sportivo.

Art. 12. OBBLIGHI DEL GESTORE IN CASO DI CONCESSIONE DELL'IMPIANTO

1) Al gestore è proibito apportare mutamenti alla struttura dell'immobile assegnato, nonché, agli impianti in esso presenti, se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.

2) Il gestore è altresì responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni causati nell'uso del bene.

3) Il gestore, compatibilmente con la propria attività, è tenuto a garantire l'uso della struttura da parte di società/associazioni sportive, club, enti, amatori, ecc in modo non discriminatorio.

4) Al comune dovrà essere riconosciuta la possibilità disporre gratuitamente dell'impianto concesso per consentire manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri soggetti, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di pubblico interesse.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13. ABROGAZIONE DELLE NORME

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:

- "Regolamento Comunale per le attività sportive e per l'utilizzo degli impianti", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10.06.2002;

Art. 14. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione della palestra comunale, si applicano le norme vigenti in materia.